



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

## Sottocommissione VIA

**Parere n. 86 del 20.11.2020**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Aeroporto di Bologna - Masterplan 2009-2023 REALIZZAZIONE NUOVO PIAZZALE DI SOSTA AEROMOBILI (C.D. 3° LOTTO). PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Prescrizione n. A2 del D.M. 29 del 25/02/2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5214</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile</b></p>



## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA**

**RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

-il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 7/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e di nomina dei Commissari nelle Sottocommissioni medesime;

**PREMESSO** che:

-l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora innanzi ENAC o Proponente), in riferimento al progetto “*Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)*” afferente al progetto Aeroporto di Bologna Masterplan 2009-2023, da realizzarsi nel Comune di Bologna (BO), con nota n. 0037912-P del 10/04/2020, acquisita al prot. MATTM I. 0025944 del 10/04/2020, avente per oggetto istanza di verifica del piano di utilizzo dei materiali da scavo e contestuale verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A2 impartita con il decreto di compatibilità ambientale n. 0000029 del 25.02.2013, ha trasmesso in allegato alla nota la “*Relazione specialistica Piano di utilizzo terre e rocce da scavo*”, elaborato n. R.02.03.01 suddiviso in quattro parti del progetto esecutivo “*Realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili III lotto*” e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, sul fatto che “il Piano di Utilizzo presentato è pienamente conforme ai disposti di legge, ed in particolare alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del DPR 120/17”;

-la Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (d’ora innanzi Divisione II della DVA) con nota prot. MATTM U.0029365 del 27.04.2020 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. CTVA I.0001075 del 28.04.2020, ha trasmesso la nota ENAC e la documentazione tecnica predette comunicando che quest’ultima è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/461/10672>, ha comunicato la procedibilità dell’istanza disponendo l’avvio dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., ha rappresentato infine che l’art. 10, c. 2, del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (d’ora innanzi: DPR 120/2017), dispone la facoltà all’Autorità competente di motivatamente richiedere l’interessamento dell’Agenzia

Regionale di Protezione Ambientale per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente;

- ENAC, con nota prot. 37912 del 10/04/2020, acquisita con prot. 25944/MATTM del 10/04/2020, aveva trasmesso all'ARPA Emilia Romagna (d'ora innanzi ARPA ER) il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, al fine di ottenere la validazione preliminare del Piano stesso ai sensi del comma 8 art. 9 del DPR 120/2017;

- la Commissione nominata con D.M. del 20 agosto 2019, n. 241 si è insediata il giorno 25.05.2020;

-ARPA ER, con nota SINADOC n. 14416/2020 acquisita con prot. MATTM I. 0063844 del 12/08/2020, ha comunicato anche al MATTM che ad esito delle verifiche istruttorie tecniche finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo, la mancanza di informazioni richieste con la propria nota prot. 75795 del 25/05/2020 non consente di dare seguito alla validazione preliminare del piano di utilizzo, ai sensi del richiamato comma 8 art. 9 del DPR 120/2017;

-la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione V della CRESS), con nota prot. MATTM U.0072002 in data 16.09.2020, ha trasmesso alla Commissione la anzidetta nota ARPA ER acquisita con prot. MATTM I. 0063844 del 12/08/2020 e la nota ENAC prot. n. 96736 del 07/09/2020, assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020, con cui il proponente ha fornito documentazione integrativa alla ARPA ER, con riferimento alla richiesta dell'Agenzia regionale citata acquisita al protocollo ENAC n. 94929 del 04/06/2019, ai fini della validazione preliminare del piano di utilizzo;

**RILEVATO** che per il progetto in questione:

-con il decreto di compatibilità ambientale n. 0000029 del 25.02.2013 (d'ora innanzi decreto VIA n. 29/2013) è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto "Aeroporto di Bologna. Valutazione di impatto ambientale del nuovo Master Plan Aeroportuale", presentato da ENAC, subordinato al rispetto di condizioni e prescrizioni;

-fra gli interventi proposti dal Proponente e giudicati ambientalmente compatibili dal decreto VIA n. 29/2013, a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni ivi elencate, rientrano interventi di sistemazioni air-side;

-l'intervento progettuale oggetto del presente parere ricade all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Bologna - Borgo Panigale "Guglielmo Marconi" (LIPE). Il sito di progetto è situato a sud della pista di volo e sarà finalizzato alla costruzione di un nuovo piazzale di sosta aeromobili che amplierà l'attuale APRON 3 collegandola con l'APRON 4 (Aviazione Generale). Le opere sono completate con le bretelle di collegamento con la taxiway principale "T" nonché l'adeguamento dei sottoservizi e la risoluzione delle interferenze;

-per quanto riguarda in particolare la prescrizione n. A2 oggetto della presente verifica d'ottemperanza, il decreto VIA n. 29/2013 dispone che:

*"Il PSA prevede importi importanti per interventi di sistemazioni air-side e land-side relativi ad opere di urbanizzazione primaria (viabilità, parcheggi, piazzali, reti tecnologiche, ecc.) con i conseguenti e quantitativamente significativi movimenti di terra. Oltre a quanto previsto ai punti 2 e 3 della DGR n. 1402 del 1/10/2012, prima del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui alle fasi 1, 2, e 3 del Master Plan al 2013, 2018 e 2023 dovrà essere presentato al MATTM il piano di utilizzo dei materiali di scavo di cui al DM 161/2012 in attuazione del D.Lgs 205/2010"*

**RILEVATO** che:

-il presente parere ha per oggetto l'esame della documentazione depositata per la verifica di ottemperanza relativa alla prescrizione n. A2, di competenza del MATTM, del decreto VIA n. 29/2013 così come disposto dalla Divisione II della DVA con nota prot. MATTM U.0029365 del 27.04.2020 acquisita dalla Commissione con prot. CTVA I.0001075 del 28.04.2020 che ha comunicato la procedibilità dell'istanza disponendo l'avvio dell'istruttoria tecnica;

-la documentazione depositata consiste nella "Relazione specialistica Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" (d'ora innanzi Relazione PUTRS), elaborato n. R.02.03.01 del progetto esecutivo titolato "Realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili III Lotto", cui sono allegati il "Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030" e la "Relazione generale illustrativa: sistemazione finale del sito "ex cava Olmi" parti del relativo Progetto di fattibilità tecnico-economica del Master Plan medesimo, le indagini geognostiche eseguite dalla società GEO-PROBE s.r.l. di Casalecchio sul Reno (BO), le Analisi di Laboratorio eseguite dalla società L.A.V. s.r.l. di Rimini, le certificazioni, rilasciate dalla Sinergea srl di Granarolo dell'Emilia (BO), della sperimentazione di laboratorio sull'aggiunta di calce al terreno presente in sito, documenti acquisiti dalla Commissione alla pagina internet ministeriale <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/461/10672> e suddivisi in quattro "file" nominati come "Relazione specialistica Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" con suffissi "1-100", "101-200", "201-316-1-50" e "201-316-51-116";

#### **RILEVATO** che:

-in premessa al PUTRS si specifica che il documento è stato redatto per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in seguito alle lavorazioni per "Realizzazione del nuovo piazzale aeromobili 3° Lotto" dell'Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale "Guglielmo Marconi" (LIPE) e attività annesse alle stesse.

-Le attività di movimenti terra che interesseranno l'area oggetto di indagine prevedranno principalmente una sezione di sterro, e una sezione di riporto.

Il quantitativo di materiale derivante dallo scavo è quantificabile in 67.190,8 m<sup>3</sup>.

Il quantitativo di materiale da riporto, necessario ai fini del progetto, è quantificabile in 27.977,6 m<sup>3</sup>.

La durata del Piano di Utilizzo è stimata in circa 10 mesi.

Sono allegati:

- 1) Master Plan Ambientale
- 2) Sistemazione finale del sito di ex Cava Olmi
- 3) Stratigrafie trincee (indagini prescritte per il seguente Piano di utilizzo)
- 4) Risultati analisi chimiche di laboratorio volte alla caratterizzazione ambientale delle terre.

A completamento del piano di utilizzo, vengono allegate le indagini pregresse effettuate per la definizione del quadro geologico dell'area, in particolare:

- 5) Stratigrafie sondaggi
- 6) Analisi di laboratorio dei campioni prelevati dai sondaggi
- 7) Certificati di laboratorio per la determinazione dell'indice di blu di metilene (Methylene Blue Index MIB), il contenuto in sostanza organica (SOR) e in solfati (S03) e il consumo iniziale di calce (CIC)
- 8) Sezione geologica estrapolata dalle stratigrafie.

-Il Proponente afferma che il DPR 120/2017, del quale ne riassume i contenuti, rappresenta l'unico strumento normativo attualmente vigente per gestire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, ivi compresi quelli finalizzati alla costruzione e/o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

-Il settore in esame si colloca in corrispondenza della porzione centro – settentrionale del territorio comunale, nell'ambito della alta-media pianura bolognese, in sinistra idrografica del Fiume Reno. Come osservabile dai pozzetti esplorativi, il settore di intervento è caratterizzato da un primo strato (da 0 a -1m dal p.c.) di limi argillosi, con qualche ciottolo, a consistenza plastica, mentre tra -1m e -2.50 m, si rinvengono i limi sabbiosi. Le quote topografiche variano da 39 e 35 m s.l.m. procedendo in direzione SW-NE, con isofreatiche che nella stessa direzione variano da 28 a 22 m s.l.m..

- Gli interventi in progetto prevedono la costruzione del nuovo piazzale, principalmente in pavimentazione rigida, in continuità con quello esistente. Le attività previste comprendono, fra altre, i seguenti lavori:

- Scavi di sbancamento e realizzazione e messa in quota con i piazzali attigui;
- Stabilizzazione a calce/cemento dei piani di posa delle pavimentazioni;

-Dalle operazioni di scavo deriverà una produzione di terre e rocce da scavo e il riutilizzo di terre di riporto, secondo le quantità indicate nella seguente tabella:

STERRO	CODICE RIF EP	mc
Scavo di sbancamento	C01.01.001.a	56195.8
Scavo a sezione obbligata	C01.02.002.a	10580.0
Scarificazione di massicciata stradale (cm 10)	C01.20.188	415.0
TOT		67190.8
RIPORTO	CODICE RIF EP	mc
Misto naturale o eq. materia prima da impianti di recupero	C01.06.017	15859.9
Ghiaino	PA.OC.019	1134.9
Misto cementato	PA.OC.004	10982.9
TOT		27977.6

Tabella tratta da pagina 14 della Relazione PUTRS.

- Nella Relazione PUTRS sono riportati gli esiti della sperimentazione di laboratorio, certificati dalla Sinerga srl di Granarolo dell'Emilia (BO) i cui rapporti di prova sono pure allegati, sull'aggiunta di calce al terreno presente in sito. Al fine di valutare visivamente le caratteristiche tessiturali e geotecniche dei materiali, sono stati effettuati n.12 pozzetti esplorativi. Per ogni pozzetto è stato prelevato n.1 campione disturbato (per un totale di n.12 campioni) ed effettuate prove di laboratorio. I campioni estratti dai pozzetti n. 2, 5, 7, 9 e 12 appartengono al gruppo A6 (Normativa UNI 11531-1), che comprende litotipi poco compressibili caratterizzati da ritiro o rigonfiamento elevato e da permeabilità scarsa, mentre gli altri campioni appartengono al sottogruppo A7-6 che comprende litotipi fortemente compressibili e fortemente plastici, caratterizzati da ritiro o rigonfiamento molto elevato e da permeabilità molto scarsa. Sono state realizzate due miscele, la prima utilizzando i terreni classificati A7-6 e la seconda quelli classificati A6. Su entrambe le miscele sono stati determinati l'indice di blu di metilene (Methylene Blue Index MIB), il contenuto in sostanza organica (SOR) e in solfati (S03) e il consumo iniziale di calce (CIC). Alla miscela ottenuta dai terreni classificati A7-6 è stato aggiunto il 4 % di calce (CaO) ed all'altra miscela ottenuta dai terreni classificati A6 il 3 % di calce e il 2 % di cemento.

-Il materiale classificato come rifiuto verrà temporaneamente stoccato all'interno del sedime aeroportuale (area di urbanizzazione), soggetto alle analisi di caratterizzazione del "rifiuto" (con conseguente attribuzione del codice CER definitivo) e trasportato in impianto di recupero/smaltimento in funzione dei risultati delle

analisi di caratterizzazione del rifiuto, ad uno dei siti di discarica individuati nella Relazione PUTRS medesima.

-Il materiale classificato come sottoprodotto pari a 66.775,8 m<sup>3</sup> sarà interamente trasportato all'interno dell'ex Cava Olmi, proprietà dell'Aeroporto di Bologna, considerato che a seguito di indagine conoscitiva volta a chiarire le cause dell'afflusso di acque nell'area della cava, è stato identificato come intervento di mitigazione il ritombamento aggiuntivo della cava per far fronte alla venuta a cielo aperto di acqua di falda.

- Il materiale qualificato come sottoprodotto, in particolare sarà impiegato nei lavori di "Sistemazione finale del sito di ex Cava Olmi" descritti all'interno del Master Plan Ambientale all'interno della fase di lavorazione identificata al n°02 (2021-2022) che prevede l'abbancamento e la modellazione geomorfologica del sito di destinazione tra le curve di livello comprese tra le quote 20-22 m.

- Ai fini della caratterizzazione, sono stati eseguiti n. 13 sondaggi a secco, mediante aste elicoidali del diametro di 120 mm, che hanno raggiunto la profondità di 3,00 m dal p.c. attuale. In corrispondenza dei sondaggi sono stati prelevati complessivamente 37 campioni, a profondità comprese tra: 0 e -1 m, -1 e -2 m, -2 e -3 m dal p.c. Sui campioni di terra prelevati nel corso dei sondaggi, per la caratterizzazione ambientale sono stati analizzati metalli pesanti (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg.), Amianto, idrocarburi pesanti (C>12), composti organici aromatici e (I.P.A.).

-Sulla base dei risultati della caratterizzazione, il terreno scavato rientra nei valori di CSC sia della Colonna A sia della Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06, soddisfacendo dunque i requisiti di qualifica come sottoprodotto.

- Il volume di sterro derivante dalla scarificazione massicciata stradale, per un totale di circa 415 m<sup>3</sup>, verrà gestito come rifiuto. In particolare è stato individuato e ipotizzato il seguente codice CER 17 03 02: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (scarificazione di massicciata stradale). In seguito alla caratterizzazione sarà possibile conferire il rifiuto in impianti di recupero/smaltimento a seconda del codice CER attribuito.

- Per quanto concerne il reperimento dei materiali da utilizzarsi in operazioni di riporto, sono previsti circa 27.977,6 m<sup>3</sup> provenienti da cave / impianti di recupero individuati ed elencati nella Relazione PUTRS.

## **CONSIDERATO che**

- La prescrizione è riferita al DM 161/2012 allora vigente in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, norma poi abrogata e sostituita dal DPR 120/2017.

- Il Proponente in relazione a quanto definito dalla prescrizione e alla specificità delle lavorazioni presenti ha predisposto ed inviato il PUTRS redatto ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/17 e in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5.

- Il PUTRS presentato è parte integrante del Progetto Esecutivo e descrive le modalità di gestione dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'intervento.

- Il documento indica le quantità e le modalità di gestione delle terre e dei materiali che si originano nell'ambito dell'intervento in progetto, nelle fasi di produzione, trasporto ed utilizzo.

-La Relazione PUTRS indica l'area oggetto degli interventi in progetto, dichiarando la produzione di un volume di materiale di scavo pari a 67.190,8 m<sup>3</sup>.

-Il primo Allegato della Relazione PUTRS, intitolato "Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030", parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, indica per l'intervento al

§ 2.5 titolato “Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto” la produzione di un volume di materiale di scavo pari a 66.775 m<sup>3</sup> in un’area complessiva di 38.000 m<sup>2</sup>.

- La differenza fra le volumetrie delle terre prodotte, indicate nei due documenti, è da ritenersi non significativa, preso atto che il volume indicato nella Relazione PUTRS in esame è comunque maggiore di quello indicato per l’intervento titolato “Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto” nel “Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030.

-Con DM n. 2853 del 26.10.2018 il progetto “Aeroporto di Bologna, aggiornamento Master Plan 2016-2030” è stato ritenuto non assoggettabile alla VIA nel rispetto delle condizioni ivi dettate, che detto progetto riguarda la parziale modifica/aggiornamento del precedente Masterplan 2009-2023, che detto aggiornamento non modifica l’intervento oggetto del presente parere, ivi indicato come intervento “11 – Piazzale AA/MM per base operativa lotto IIP” e riferito alle “sistemazioni Airside” della Fase I (2016-2020).

-Presa a riferimento la superficie complessiva di 38.000 m<sup>2</sup> indicata per il “Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto” nel “Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030”, stante la mancata esplicitazione di detta superficie nella Relazione PUTRS, il campionamento ai fini della caratterizzazione, eseguito sulla base di n. 13 punti d’indagine equidistanziati con campionamento in tre punti per ciascun punto d’indagine fino alla zona di fondo scavo, appare coerente con le indicazioni dell’Allegato 2 del DPR 120/17.

-Le stratigrafie dei 13 sondaggi eseguiti dalla società GEO-PROBE s.r.l. di Casalecchio sul Reno (BO), allegata alla Relazione PUTRS, indicano la presenza di uno strato superficiale di terreno vegetale, mentre alcuni dei sondaggi presentano uno strato superficiale di terreno di riporto con frammenti lapidei eterogenei (sondaggio n. 1: 0,70 m; n. 2: 0,50 m; n. 8: 1,20 m; n. 9: 1,30 m inclusi rari laterizi; n. 10: 0,50 m con rari ciottoli).

- I risultati della caratterizzazione dei campioni, riassunti in tabelle nella Relazione PUTRS e riportati integralmente come Rapporti di prova rilasciati dalla società L.A.V. s.r.l. di Rimini, mostrano che i valori riscontrati sono tutti conformi ai limiti di legge sia della Colonna A che della Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06, mentre non risultano essere stati forniti i risultati dei test di cessione (unicamente nominati in termini di modalità di prelievo dei campioni), test obbligatori secondo quanto previsto all’art. 4 comma 3 del DPR 120/17 considerata la presenza di terreni di riporto, pur preso atto della discontinuità di detto strato superficiale.

- ENAC, con nota acquisita con prot. 25944/MATTM del 10/04/2020, aveva trasmesso all’ARPA ER il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, al fine di ottenere la validazione preliminare del Piano stesso ai sensi del comma 8 art. 9 del D.P.R. 120/2017.

-ARPA ER, con nota acquisita con prot. MATTM I. 0063844 del 12/08/2020, aveva comunicato anche al MATTM che ad esito delle verifiche istruttorie, la mancanza di informazioni richieste con la propria nota prot. 75795 del 25/05/2020 non consentiva di dare seguito alla validazione preliminare del piano di utilizzo, nello specifico in carenza dei seguenti elementi:

“-la dimensione dell’area della superficie oggetto dello scavo;

-il rapporto di prova delle analisi chimiche del campione eseguito sulle terre e rocce/materiali di risulta dagli scavi relativi alla rimozione dell’interferenza con l’oleodotto POL NATO;

-l’esecuzione di un ulteriore campione per la scavo riguardante la rimozione dell’oleodotto POL NATO (ne è stato eseguito uno solo ma la norma, per le opere lineari, ne prevede almeno uno ogni 500 metri lineari e l’opera è lunga 645 metri lineari);

-l’esplicitazione univoca del rispetto dei valori di CSC di cui alla colonna A (Tab.1 titolo V Parte Quarta Dlgs 152/2006); nel caso in cui vi siano terre e rocce da scavo con valori di CSC che rispettino la colonna B (Tab.1 titolo V Parte Quarta Dlgs 152/2006) indicare il relativo sito di destinazione;



*-l'informazione circa l'eventuale ricorso ad operazioni di taglio granulometrico, necessarie ad abbancare nelle aree basali materiale grossolano drenante, come previsto nell'Allegato 2 "Sistemazione finale del sito ex Cava Olmi" (§ 6.2.3);*

*-valutazioni circa la compatibilità degli abbancamenti con il sistema di derivazione delle acque di falda a servizio dell'impianto di laminazione delle acque dello scalo aeroportuale fino alla messa in esercizio della nuova vasca di laminazione prevista per il primo semestre del 2023."*

- ENAC con nota assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020, trasmessa alla Commissione dalla Divisione V CRESS con nota prot. MATTM U.0072002 in data 16.09.2020, ha fornito documentazione integrativa alla ARPA ER, con riferimento espresso alla richiesta ARPA ER acquisita al protocollo ENAC n. 94929 del 04/06/2019, ai fini della validazione preliminare del piano di utilizzo;

- I documenti integrativi e di chiarimento prodotti da ENAC per ARPA ER, di cui alla nota assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020 posta a conoscenza della CRESS e da questa alla Commissione, non sono stati trasmessi al Ministero, dunque né pubblicati né messi a disposizione della Commissione, pertanto non sono possono essere valutati nell'ambito della presente istruttoria.

- Per quanto sintetizzato da ENAC nella medesima nota assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020, detti chiarimenti comprendono:

- Allegato 1, che consisterebbe nel PUTRS aggiornato includendo i volumi di scavo derivanti dalle attività relative allo spostamento dell'Oleodotto militare POL-NATO esistente, il cui tracciato attuale interferisce con la realizzazione dell'opera, con esplicitazione dei volumi ulteriori prodotti pari a 3,291,41 m<sup>3</sup> e del fatto che, secondo ENAC, i risultati delle analisi chimiche condotte permetterebbero di procedere secondo quanto previsto dal DPR 120/2017 per il regime dei "cantieri di piccole dimensioni" di cui al Capo III, articolo 21;
- l'esatta quantificazione dell'area oggetto dello scavo, pari a 42.215 m<sup>2</sup>;
- l'esplicitazione del rispetto dei valori di CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06;
- relativamente alla sistemazione finale della ex cava Olmi con il materiale scavato, che integralmente rispetta i valori di CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06, l'affermazione che detto materiale potrebbe essere sottoposto ad attività di selezione granulometrica mediante vagliatura al fine di conferire nelle aree basali materiale drenante, ma ciò sarà definito in fase di progettazione esecutiva;
- per quanto riguarda la compatibilità degli interventi nella ex cava Olmi con il sistema di derivazione delle acque di falda a servizio dell'impianto di laminazione delle acque dello scalo aeroportuale fino alla messa in esercizio della nuova vasca di laminazione, l'affermazione che le operazioni di abbancamento che avverranno prima della messa in esercizio della nuova vasca di laminazione (2023) e la dismissione del sistema esistente, non saranno in alcun modo interferenti con l'attuale sistema di derivazione delle acque di falda, ma vista l'entità dei volumi di scavo per la realizzazione del Piazzale Aeromobili le attività di sistemazione geomorfologica del sito, verosimilmente, interesseranno tutta l'area fra le curve di livello di quota 20 e 22 m s.l.m., mentre per quanto riguarda il terreno scavato per lo spostamento dell'oleodotto POL-NATO, il materiale verrà sistemato fra le curve di livello comprese di quota 19 e 20 m s.l.m.

- La Relazione PUTRS originariamente depositata e messa a disposizione del pubblico non fornisce alcuna indicazione sulla presenza di volumi di scavo, pari a 3.291,41 m<sup>3</sup>, derivanti dalle attività di spostamento dell'Oleodotto militare POL-NATO interferente con la realizzazione dell'opera.

- Non sono stati posti a conoscenza del pubblico, del Ministero e della Commissione l'ubicazione e il tracciato dell'Oleodotto militare POL-NATO esistente, interferente con la realizzazione dell'opera, né i risultati delle analisi chimiche condotte che consentirebbero, secondo ENAC, di procedere al riutilizzo come sottoprodotti secondo quanto previsto dal DPR 120/2017 per il regime dei "cantieri di piccole dimensioni";

- La nota ENAC assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020 chiarisce che la superficie dell'area oggetto dello scavo è pari a 42.215 m<sup>2</sup>, superficie prima non specificata nella Relazione PUTRS, ma indicata

nell'allegato titolato "Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030" per il "Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto" pari a 38.000 m<sup>2</sup>.

- La superficie dell'area oggetto dello scavo, pari a 42.215 m<sup>2</sup>, richiede almeno 14 punti di indagine ai sensi della tabella dell'Allegato 2 del DPR 120/17, mentre quelli eseguiti sono 13;
- La mancanza di comunicazioni successive, da parte di ARPA ER, riguardo l'eventuale possibilità, alla luce delle integrazioni fornite, di dare seguito alla validazione preliminare del PUTRS, non consente di ritenere superate, seppur a giudizio dell'Agenzia indicata, le carenze evidenziate.

## **CONSIDERATO e VALUTATO che**

- I documenti integrativi e di chiarimento prodotti da ENAC per ARPA ER, di cui alla nota assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020 posta a conoscenza della CRESS e da questa alla Commissione, non sono stati posti a conoscenza del pubblico, del Ministero e della Commissione e dunque non sono valutabili.

-La Relazione PUTRS originariamente depositata, nella versione posta a conoscenza del pubblico e messa a disposizione del Ministero e della Commissione, non fornisce elementi sufficienti a garantire che i terreni di scavo prodotti per la realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili (c.d. 3° lotto) possano essere gestiti come sottoprodotti:

- non essendo stati forniti i risultati dei test di cessione, qualora anche fossero stati eseguiti, necessari in presenza di terreni di riporto,
- essendo il numero dei punti di indagine e conseguentemente dei campioni analizzati insufficiente rispetto alla superficie oggetto degli scavi nell'area dell'intervento in esame,
- non essendo noti l'ubicazione e il tracciato dell'Oleodotto militare POL-NATO esistente, interferente con la realizzazione dell'opera, né forniti i risultati delle analisi chimiche ivi condotte.

## **la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,**

### **Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

### **MOTIVATO PARERE**

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A2 del decreto di compatibilità ambientale n. 0000029 del 25.02.2013 relativamente al progetto "Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)" afferente al progetto Aeroporto di Bologna - Masterplan 2009-2023, da realizzarsi nel Comune di Bologna (BO): **la prescrizione n. A2 è da ritenersi non ottemperata.**